

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 201/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DELL'1.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 97 del 3.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino, riduce la sanzione inflitta dell'ammenda a €15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA GROSSETO/PADOVA DEL 2.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B– Com. Uff. n. 69 del 5.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LAZIO/NAPOLI DEL 9.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 dell'11.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ABOU DIOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/TORINO DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Abou Diop e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE SINO AL 20.3.2013 INFLITTA SEGUITO GARA BARI/HELLAS VERONA DEL 27.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 78 del 27.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Sean Sogliano riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 14.3.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL SIG. KALADZE KAKHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

7. RICORSO DEL SIG. DAVIDE BIONDINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

8. RICORSO DEL CALCIATORE BIRSA VALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

9. RICORSO DEL GENOA C.F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE MESI 1 E AMMENDA DI €30.000,00 AL SIG. PREZIOSI ENRICO;
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. SEBASTIEN FREY,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. ANDREAS GRANQVIST,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. MARCO ROSSI,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. CESARE BOVO,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. JURAJ KUCKA,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. LUCA ANTONELLI,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. CRISTOBAL JORQUERA,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. LUIS MIGUEL PINTO VELOSO,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. JOSE EDUARDO BISCHOFE
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. GIANDOMENICO MESTO,
- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. ALBERTO GIARDINO
- AMMENDA DI €100.000,00 ALLA SOCIETÀ

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLA GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012 – NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL

12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

10. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA AL CALC. PALACIO RODRIGO SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 12.2.2013)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6, 7, 8, 9 e 10, li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

11. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO;

- AMMENDA DI €10.000,00 AL CALC. GORAN PANDEV, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 15, C.G.S. - NOTA N. 3524/11 PF12-13/SP/BLP DEL 10.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

La C.G.F. rinvia a nuovo ruolo il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli.

3° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Stefano Toschei; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

12. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 155 del 26.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano riduce la sanzione all'ammenda di €40.000,00 con conferma della diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'8 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete